



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
sezione fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Emilia Salvatore	Presidente rel.
Dott. Carlo Bianconi	Giudice .
Dott. Camilla Ovi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. **1/2022** promosso da:

FINCO DUE S.R.L.

rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA CANTARELLI e presso lo stesso domiciliata in Modena, STRADELLO ARMENONE 32 MODENA

RICORRENTE

All'esito dell'udienza dell' 8-2-2022 fissata ex art 162 LF

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva depositato in data 10-1-2022_ da FINCO DUE S.R.L.;

Vista in particolare l'istanza di fissazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall con richiesta di concessione di un termine per il deposito del piano e della proposta non inferiore a 90 gg.;

rilevato che nel termine fissato in sede di udienza ex art 162 LF sono stati depositati:

i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi , dichiarazione dei redditi ed estratto del libro soci al fine di dimostrare che i bilanci benchè in precedenza non depositati presso il registro imprese erano stati ritualmente deliberati dalla società ed in ogni caso gli stessi sono stati attualmente depositati presso il registro imprese;

la documentazione comprovante la legittimazione del sottoscrittore del ricorso e l'avvenuta autorizzazione alla presentazione;

è stata ritualmente richiesta la pubblicazione del ricorso da parte della Cancelleria;

ritenuto che:

sussiste la competenza del Tribunale di Modena in considerazione dell'ubicazione della sede della ricorrente in MODENA;

la debitrice possiede i requisiti soggettivi per l'ammissione al concordato preventivo;

non sussiste la causa ostativa di cui al c. 9 dell'art. 161 citato;

può essere concesso il termine richiesto pari a gg 90 in quanto non sono pendenti ricorsi per la dichiarazione di fallimento ;

ritenuta l'opportunità di nominare un commissario giudiziale per la vigilanza necessaria al fine di riferire al Collegio in ordine alla congruità della condotta dell'imprenditore rispetto ai fini della procedura e di dover disporre gli obblighi informativi di cui all'art 161 comm 8 LF;

rilevata la necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione di cui all'art 161 comma 7 lf

P.Q.M.

assegna alla ricorrente il termine fino al 10-5-2022 per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall o di un accordo di ristrutturazione ex art 182 bis LF.

Dispone che, al fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al citato art. 161 la ricorrente depositi mensilmente a partire dal giorno 10-3-2022 e fino alla scadenza del termine come sopra fissato o comunque fino alla data di presentazione dei documenti di cui sopra, una relazione in merito alla attività eventualmente svolta con particolare riferimento a eventuali debiti contratti e pagamenti effettuati, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente nonché alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Nomina commissario giudiziale il dott. Roberta Cavallieri_____

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 09/02/2022

Il Presidente

Dott. Emilia Salvatore